

2023 Ruolo P.U.
2023 Ruolo P.U.
2023 Ruolo P.U.



Tribunale di Milano SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in data 14.09.2023 nelle persone dei giudici:

dott.ssa	Caterina Macchi	Presidente
dott.	Luca Giani	Giudice rel.
dott.ssa	Vincenza Agnese	Giudice

-vista la c.d. proposta piena di concordato depositata in data 21.08.2023 da _____ ;
-visto il parere negativo depositato in data 13.09.2023 dai CCGG;
-preso atto della nota dell'avv. _____ e dell'avv. _____ depositata
telematicamente in data 13.09.2023, ancorchè recante in calce la data 12.09.2023;

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 47 co. 4 CCII

PREMESSA

Giova riassumere brevemente l'*iter* che ha preceduto l'avvio del procedimento ex art. 44 co. 1 CCII da parte di _____ avanti al Tribunale intestatario, onde meglio delineare il perimetro della decisione assumenda all'esito della udienza fissata come da dispositivo;

- _____ sotto la vigenza della L.F. aveva depositato in data 30.12.2021 ricorso prenotativo ex art. 161 co. 6 L.F. avanti al Tribunale di _____ (si rammenta, infatti, che la società debitrice aveva sede in provincia di _____ sino al 01.01.2021, data del trasferimento in Milano, _____), procedura nell'ambito della quale in data 28.06.2022 depositava proposta e piano di concordato in continuità diretta;

- _____ operate alcune modifiche al piano e a valle di un procedimento ex art. 173 LF poi archiviato, *in limine* all'udienza di convocazione avanti al GD dell'01.06.2023 depositava rinuncia alla domanda di concordato;

-il Tribunale di _____ rilevata *ex officio* ex art. 3 D.Lgs. n. 270/1999 l'insolvenza della società e preso atto del successivo deposito di istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza, fissava l'udienza ex artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi bis) per la data del 14.06.2023, disponendo la trasmissione degli atti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza;

-il Ministero delle Imprese e del Made in Italy faceva pervenire nota scritta nella quale così concludeva: "Premesso quanto sopra, ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria si ritengono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 270/1999. Nel caso in cui il Tribunale di _____ dovesse dichiarare lo stato di insolvenza della _____, si designano, ai sensi del punto 2) lettera e) della direttiva ministeriale dell'11 maggio 2023 avuto riguardo della particolare rilevanza e complessità

della procedura, quali Commissari giudiziali: l'avv. _____

-seguiva l'ordinanza del Tribunale di _____ datata **16.06.2023** in forza della quale veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e rubricata al n. _____/2021 Ruolo C.P. depositata da _____ e dichiarata la propria incompetenza in favore del Tribunale intestatario in merito al procedimento volto alla dichiarazione di insolvenza ex artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999, trasmettendo ex art. 29 CCII il fascicolo del procedimento unitario, contenente i ricorsi *medio tempore* depositati da creditori e PM per la dichiarazione di insolvenza della predetta società;

- in data **21.06.2023** _____ depositava avanti al Tribunale intestatario ricorso ex art. 44 c.1 CCII, riservandosi di presentare entro _____ assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

-veniva quindi disposta la trattazione prioritaria della domanda di concordato rispetto alle iniziative, pur pendenti, volte alla dichiarazione di insolvenza e acquisite da parte della Cancelleria nel procedimento unitario n. 655-2/2023;

-il Tribunale intestatario ritenuta la propria competenza ex artt. 27 co. 1 e 350 co. 1 CCII (questione in tema di competenza territoriale con riferimento alla quale, peraltro, la società debitrice ha da ultimo espresso acquiescenza, Cfr. pag. 12 della domanda c.d. piena di concordato) assegnava termine per la presentazione di proposta e piano di concordato al **21.08.2023**, nominando CCGG il _____

-in data **21.08.2023** _____ depositava domanda piena di concordato (acquisita dalla Cancelleria nel fascicolo n. _____), alla quale seguiva l'acquisizione del parere dei CCGG, come in epigrafe.

OSSERVA

In ordine alla domanda di concordato presentata in data 21.08.2023

Il Collegio osserva sussistere *prima facie* un assorbente profilo di inammissibilità della proposta concordataria in esame rappresentato dalle gravi lacune e carenze dell'attestazione ex art. 87 co. 3 CCII resa a corredo, come da rilievi espressi dai CCGG nel parere sopra richiamato,

_____ ; carenze peraltro già stigmatizzate dal Tribunale in sede di deliberazione dell'istanza urgente ex art. 99 CCII,

Inidoneità dell'attestazione ad assolvere la funzione alla quale è deputata che appare confermata dalle stesse dichiarazioni "confessorie" dei legali di _____ che nella nota depositata _____, ove riferiscono che "La presente istanza nasce dalla consapevolezza, acquisita dai sottoscritti difensori da qualche tempo, della lacunosità dell'attestazione, inviata agli scriventi dal _____ lo stesso 21 agosto u.s., giorno della scadenza per il deposito della domanda e del piano concordatario attestato; complici, certamente, le estreme difficoltà di lavoro dell'attestatore nel periodo estivo, con l'azienda chiusa per ferie, e le non meno urgenti incombenze connesse alla redazione delle due attestazioni "speciali" ex art. 99 CCII" e ancora: "Con la consueta trasparenza e onestà intellettuale, corre l'obbligo di rappresentare al Tribunale che, dopo l'analisi svolta al riguardo, non pare agli scriventi percorribile l'ipotetica soluzione del ritiro e

ripresentazione della domanda corredata da nuova attestazione: e ciò sia in linea generale, in quanto realisticamente irrituale e tacciabile di abusività, sia - e tanto più - nel caso di specie, dal momento che già in precedenza il ricorso in allora pendente davanti al Tribunale di [] è stato ritirato e ripresentato innanzi a codesto Tribunale”.

Operata da ultimo la precisazione che il termine di cui all’art. 47 co. 4 CCII possa essere concesso soltanto per integrare quanto è stato prodotto ma non già per supplire ad una grave carenza iniziale di ciò che avrebbe dovuto essere depositato nel rispetto del termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 44, comma, 1), lettera a) CCII, si provvede alla convocazione ex art. 47 della società debitrice come da dispositivo e stante la pendenza dei ricorsi per la dichiarazione di insolvenza come da paragrafo seguente.

Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per l’accoglimento della richiesta di assegnazione di termine “*per rinnovazione dell’attestazione*”, come da conclusioni da ultimo formulate nella nota del 13.09.2023 dei legali di []

Con riferimento agli incombenti ex artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi bis)

A mente dell’art. 7 D.Lgs. n. 270/1999 “Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziari, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale.”

Come illustrato in premessa le iniziative per la dichiarazione di insolvenza sono già pendenti dal giugno 2023, a seguito della trasmissione per competenza da parte del Tribunale di [] dei relativi ricorsi.

Il Ministero si è già espresso come da nota di deposito che, evidentemente, era stata rivolta al Tribunale di [] avanti al quale originariamente pendeva il procedimento.

Si reputa pertanto opportuno che, come da dispositivo, che il presente provvedimento venga comunicata nuovamente anche al Ministero, onde consentire di partecipare all’udienza o di procedere al deposito di parere scritto, al precipuo fine di conoscere le determinazioni anche con riferimento al contenuto del parere già a suo tempo depositato presso il Tribunale di []

Per quanto precede - e ferma la qui disposta pronta trasmissione del presente provvedimento alla Cancelleria per le comunicazioni di rito - si reputano comunque sussistere i presupposti per abbreviare prudenzialmente il termine di 15 giorni liberi, di cui alla norma sopra citata, a dieci, essendosi il Ministero già espresso e avendo già dato corso all’istruttoria di interesse e stante il tempo trascorso e lo stato di insolvenza oramai conclamato, come risultante anche dalle note depositate dai CCGG in costanza del procedimento prenotativo.

P Q M

visto l’art. 47 CO. 4 CCII;

visti gli artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 270/1999;

RIGETTA la richiesta di [] di concessione di termine per il rinnovo dell’attestazione;

CONVOCA la società ricorrente all'udienza del _____ alle ore 11,45 avanti al Tribunale in composizione collegiale per gli incumbenti di cui in narrativa;

ASSEGNA a parte ricorrente termine sino al _____ per deposito di eventuale nota difensiva per contraddire anche con riferimento al procedimento ex art. 7 D.lgs. n. 270/1999, onerando della produzione del Libro Unico del Lavoro aggiornato;

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto e del parere dei CCGG:

-alla società ricorrente, come difesa in atti;

-al PM-sede;

-ai creditori che hanno già deposito ricorsi per la dichiarazione di insolvenza;

-ai CCGG, al fine di partecipare alla predetta udienza.

Manda altresì per la immediata comunicazione a cura della Cancelleria:

al Ministero delle imprese e del Made in Italy per l'avviso di convocazione, invitandolo ad indicare, nel caso di pronuncia della dichiarazione di insolvenza, le proprie determinazioni confermativa o meno rispetto al contenuto del parere già a suo tempo depositato presso il Tribunale di Arezzo, come meglio richiamato in premessa, in tempo utile per la citata udienza.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda civile in data 15.09.2023.

Il giudice relatore
dott. Luca Gianì

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi